

linea IMPRESA e PROFESSIONI

Condizioni di Assicurazione

Multirischi Alberghi
per Confcommercio

CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE

in esclusiva per:



è un prodotto creato da:



<u>Informativa al Contraente (art.123 D. Lgs. 17 Marzo 1995 n.175)</u>	pag. 2
Informativa ex art.13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196	
<u>Trattamento dei dati personali per finalità assicurative</u>	pag. 3
<u>Modalità d'uso dei dati personali</u>	pag. 4
<u>Diritti dell'interessato</u>	pag. 4
<u>Definizioni</u>	pag. 5
<u>1 - Condizioni Generali di Assicurazione</u>	pag. 10
<u>2 - Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>	pag. 14
<u>3 - Condizioni Sezione Incendio</u>	pag. 17
<u>4 - Condizioni Sezione Furto e Rapina</u>	pag. 30
<u>5 - Condizioni Sezione Vetri e Cristalli</u>	pag. 35
<u>6 - Condizioni Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro</u>	pag. 37
<u>7 - Condizioni Particolari Alberghi Stagionali</u>	pag. 45

Informativa al Contraente

(art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175)

1 - Informazioni relative all'Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Cap. Soc. Euro 32.666.088 int. vers.

Registro Imprese Milano e C.F. 01329510158 - R.E.A. Milano n. 54871.

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'Art. 65 del R.D.L. 29-4-1923 N. 966.

2 - Informazioni generali relative al contratto

A - Legislazione applicabile

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 122 del D. Lgs. 175/95, è quella italiana. Tuttavia le parti hanno la facoltà di concordare l'applicazione di una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano oltre che, per le assicurazioni obbligatorie, delle disposizioni specifiche dettate dalla legge italiana.

B - Termini della prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

C - Regole relative all'esame dei reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Via Caldera n.21, 20153 Milano (fax 02 482 047 37, tel. 02 409 418 01, e-mail servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il Contraente.

IMPORTANTE

False o ingannevoli dichiarazioni, rese dall'Assicurato allo scopo di trarre un ingiusto profitto in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno Vittoria a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta, fatta salva la facoltà di Vittoria di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196 30/6/03 Codice in materia di protezione dei dati personali

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti² e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge³ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁴ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁵, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno

1 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 6).

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro.

4 Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consorzi propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto Consortile R.C.Auto, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, Il Fondo di Garanzia per le

della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica o organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Via Caldera n. 21 - 20153 Milano (fax 02 482 047 37 tel. 02 409 418 01, mail servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it).

Vittime della Caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di Solidarietà per le Vittime dell'Estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;

- commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n.137;
- nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria - Banca d'Italia (Largo Bastia, 35 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), IMPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.;
- Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio cui aderisce l'assicurato);
- Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).

Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

Albergo

Per albergo s'intende il complesso delle unità immobiliari o dei locali nei quali viene esercitata l'attività di albergatore.

Addetti

Titolari, soci, famigliari coadiuvanti (anche se non dipendenti), dipendenti (compresi gli apprendisti), lavoratori parasubordinati e interinali che partecipano all'attività dell'albergo.

Per lavoratori parasubordinati si intendono quelli previsti all'art. 49, comma 2, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per lavoratori interinali quelli così definiti dalla Legge n. 196/97 Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO – RCI).

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Combustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Contenuto

Deve intendersi l'insieme dei seguenti beni:

Contenuto:

- Arredamento anche delle dipendenze, mobilio e arredamento dell'albergo, biancheria, coperte, vasellame, cristalleria, posateria, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, tende e tendoni, oggetti di cancelleria, campionari e pieghevoli illustrati, libri e stampati e quant'altro di simile inerente l'attività, inclusi archivi e relativi dati di archivio, documenti, registri e supporti di dati;
- apparecchi elettronici d'ufficio;
- oggetti pregiati, quadri, affreschi e statue di valore artistico, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale, oggetti e servizi di argenteria:
 - preziosi
 - valori
 - effetti personali dell'Assicurato e suoi addetti,
 - attrezzature comprese quelle sportive, cicli e ciclomotori;
- ogni e qualsivoglia cosa mobile (esclusi veicoli in genere), futili od utili, complementi d'arredo necessaria o di complemento allo svolgimento dell'attività alberghiera.

Merci:

- Scorte alimentari deperibili e non inerenti all'attività, imballaggi, contenitori.

Fatta eccezione per quanto indicato sotto le definizioni di Fabbricato e Merci.

Sono altresì comprese nella voce contenuto le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose portate o consegnate dai clienti

Per cose portate s'intendono:

- quelle che si trovano nell'albergo durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- quelle assunte in custodia dall'albergatore fuori dall'albergo, sempre durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- quelle assunte in custodia dall'albergatore sia fuori sia dentro l'albergo durante un periodo pari a 12 ore precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

Per cose consegnate s'intendono:

- quelle consegnate in custodia all'albergatore nell'albergo o fuori nel caso di veicoli.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, recinzioni, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi citofonici, per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, **escluso quanto indicato sotto la definizione di contenuto.**

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato Assicurato costituenti proprietà comune. **Salvo diversa esplicita pattuizione s'intende assicurata l'intera porzione del fabbricato di proprietà dell'Assicurato.**

I fabbricati devono avere le seguenti caratteristiche costruttive minime:

- **strutture portanti verticali, pareti esterne, copertura e coibentazioni (ove esistono) in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto e solai comunque costruiti.**

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Iidennizzo o Risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Infiammabili

Sostanze e prodotti non classificabili come esplosivi - **ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C** - che rispondono ad una o più delle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Lastre

Tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e policarbonato collocate nelle loro installazioni tanto all'esterno che all'interno dei locali dell'Albergo e dell'annesso ufficio su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, nonché le insegne interne ed esterne applicate al fabbricato ed iscrizioni e decorazioni non avente carattere artistico.

Mezzi di custodia

Per mezzi di custodia s'intendono contenitori appositamente costruiti per la custodia di valori, aventi come minimo i seguenti requisiti:

- a) pareti e battenti dotati di una protezione in acciaio di almeno 3 millimetri di spessore atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
- b) movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua posti anche su un solo lato del battente, rifermati con serratura di sicurezza a chiave con almeno quattro lastrine e/o da serrature a combinazione numerica o laterale con almeno tre dischi coassiali;
- c) peso minimo: Kg 200.

I contenitori di peso inferiore dovranno essere murati e avere un dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo del contenitore stesso in modo che questo, una volta incassato o cementato nel muro, non possa essere sfilato dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Mezzi di custodia a disposizione delle camere

Si intendono cassaforti aventi le seguenti caratteristiche di base:

- a mobile:
 - pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi

condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione etc.), debitamente ancorato;

- a muro:
 - pareti e battenti in acciaio munito di alette di ancoraggio, incastonato con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.

Entrambi i mezzi di custodia devono avere movimento di chiusura a catenacci ad espansione multipli rifermati da serrature di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica e/o letterale.

Oggetti pregiati

Quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, **escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.**

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Preziosi

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

Rapina

Sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona dell'Assicurato, dei suoi coadiutori e/o dipendenti, quanto verso altre persone.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scippo

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori da essa trasportati.

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato,

Valori

Denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati, ticket, buoni pasto, carte parcheggio, biglietti del tram e simili, il tutto inerente all'attività assicurata.

Vetro antisfondamento

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

1 - Condizioni Generali di Assicurazione

1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 - Decorrenza dell'assicurazione e successive scadenze di premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate.

1.3 - Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede dell'Impresa.

La presente polizza s'intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

S'intendono in ogni caso confermate le condizioni di operatività della garanzia previste nella sezione Responsabilità Civile - Garanzia R.C.O.

1.4 - Modifiche dell'assicurazione e trasloco delle cose assicurate

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente/Assicurato deve darne preventivo avviso all'Impresa; in tale circostanza le garanzie di polizza, per un periodo massimo di 10 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente/Assicurato; trascorso tale termine le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione. Restano comunque salve le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, se il trasloco comporta aggravamento del rischio, nonché le esclusioni previste alle singole Sezioni.

1.5 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata o fax all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione dell'Impresa.

1.6 - Possibilità dell'Impresa di adeguare le condizioni di premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente

Qualora le tariffe applicate dall'Impresa per la presente polizza subissero modificazioni, l'Impresa ha la facoltà di applicare le nuove tariffe a partire dalla scadenza annuale successiva al tempo in cui le modificazioni sono intervenute, comunicando al Contraente la variazione di premio almeno 60 giorni prima della predetta scadenza annuale.

Nel caso in cui il Contraente non accettasse le modificazioni di premio proposte, avrà la facoltà di risolvere il rapporto assicurativo astenendosi dal pagamento del premio; in caso contrario la polizza s'intende rinnovata alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa.

1.7- Adeguamento del premio e delle garanzie

Qualora sia indicato l'indice iniziale sul simple di polizza, le somme assicurate, i massimali assicurati, le franchigie, i sottolimiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'indice dei "Prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale", pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, quanto avanti indicato verrà aumentato o ridotto in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora, in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate, i massimali assicurati, le franchigie, i sottolimiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà del Contraente e dell'Impresa di rinunciare all'aggiornamento della polizza; in tal caso i citati importi rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, l'Impresa proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Mancando l'accordo si procederà come per il caso di raddoppio degli importi iniziali.

1.8 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

1.9 - Competenza territoriale

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

1.10 - Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della polizza

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto,

della prestazione assicurativa, l'Impresa ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Trascorso il termine di preavviso del recesso, l'Impresa mette a disposizione del Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l'assicurazione cessa alla data di tale scadenza.

Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dall'Impresa messo a disposizione del Contraente.

1.11 - Variazione della persona del Contraente

Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l'erede o con gli eredi cui siano stati assegnati le attività od i beni oggetto del rischio.

In caso di fusione dell'azienda del Contraente con una o più aziende, la polizza continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'azienda del Contraente o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni innanzi indicate devono essere comunicate all'Impresa dal Contraente, suoi eredi o aventi causa entro il termine di 30 giorni dal loro verificarsi. L'Impresa e il Contraente, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dalla polizza, dandone comunicazione con preavviso di 30 giorni.

1.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, se diverso dal Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il pagamento di quanto liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

1.13 – Ispezioni dei beni assicurati

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

1.14 - Limite massimo dell'indennizzo/risarcimento

Salvo i casi previsti dagli artt. 1914 e 1917 del Codice Civile, per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a indennizzare / risarcire una somma maggiore della massimale o somma assicurata indicata in polizza.

1.15 - Polizza in coassicurazione

Nel caso in cui il rischio relativo alla presente polizza sia ripartito in quote fra più Imprese,

ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

1.16 - Proroga della polizza

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 5 della L. n.40 del 2/4/2007, il Contraente ha facoltà di recedere dalla polizza di durata poliennale ad ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata, con preavviso di 60 giorni.

Fermo quanto sopra, alla naturale scadenza, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, la polizza è prorogata una o più volte per una durata di un anno per ciascuna proroga.

1.17 - Imposte tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

1.18 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.

2 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

2.1 - Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati dal Contraente o dall'Assicurato per scritto all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Ove si tratti di Incendio che configuri un'ipotesi di reato, furto o rapina, la denuncia deve essere inoltrata all'Impresa ed all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno.

L'Assicurato o il Contraente dovrà altresì:

- a) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche all'emittente, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- b) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o illese, quanto le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo/risarcimento alcuno;
- c) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- d) tenere a disposizione dell'Impresa e dei periti ogni documento ed ogni elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- e) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando l'Impresa dell'eventuale ritrovamento.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato restituisca all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo di indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di comunicazione del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) ed e) sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo / risarcimento, ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

2.2 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

2.3 - Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro previsti all'art. 2.1 delle Norme di polizza;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di cui agli articoli 3.4, 4.7 e 5.5;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

2.4 – Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte in base alle norme dell'art. 3.4 lettere A.1 – B.1, risulta che gli importi di una o più partite, considerate ciascuna separatamente e con i criteri validi per la singola partita, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate oltre il limite indicato al successivo art. 2.5, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

2.5 - Deroga alla regola proporzionale per il caso di assicurazione parziale

In caso di sinistro non si applicherà il disposto del precedente art. 2.4 per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora la somma assicurata risulti insufficiente in misura superiore al 10% verrà applicata la regola proporzionale prevista al citato art. 2.4, ma solo per l'eccedenza rispetto a detto 10%.

2.6 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, in particolare:

- d) nel caso di incendio se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.3 - Esclusioni, lettera d);
- d) nel caso di furto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dall'art. 4.3 - Esclusioni, lettera b).

2.7 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento, se consentita;
- d) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

2.8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

3 - Condizioni Sezione Incendio

3.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui gli stessi devono rispondere a norma di legge, da:

- a. incendio;
- b. fulmine;
- c. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d. implosione;
- e. onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere che si muovono a velocità supersonica;
- f. caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti;
- g. urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- h. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

L'Impresa indennizza altresì, purché conseguenti ai succitati eventi che abbiano colpito le cose assicurate o altre poste nell'ambito di 20 metri da esse:

- i. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di impianti o apparecchiature elettrici o elettronici, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- j. i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Sono altresì indennizzabili, in quanto conseguenti agli eventi garantiti in Polizza:

- k. i costi dei materiali e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzioni di documenti, registri, schede dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici a seguito di uno degli eventi garantiti, **sino a concorrenza di Euro 2.500,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;**
- l. i danni materiali e diretti al contenuto posto all'aperto nelle aree esterne adiacenti il Fabbricato e di pertinenza dell'esercizio;
- m. le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro **sino alla concorrenza di un importo pari al 15% dell'indennizzo dovuto con il massimo di Euro 150.000,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;**
- n. le spese di rimozione e di ricollocamento del contenuto dei locali per consentire il ripristino degli stessi, **sino a concorrenza di un importo pari al 15% dell'indennizzo dovuto con il massimo di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;**
- o. le spese di riprogettazione del Fabbricato nonché i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica per la ricostruzione del

Fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca, **il tutto siano a concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto con il massimo di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo.**

3.2 - Limiti di indennizzo

Relativamente al contenuto l'assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

- per denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori il 10% della somma assicurata con il limite di Euro 15.000,00;
- quadri ed oggetti d'arte nel limite di Euro 15.000,00 per singolo oggetto;
- per gioielli, preziosi, raccolte e collezioni nel limite complessivo di Euro 15.000,00.

3.3 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi, intendendosi per tali anche quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni;
- f) di smarrimento, furto o rapina;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, limitatamente alle singole parti della macchina o dell'impianto in cui lo scoppio si è verificato e sulle quali si sia accertata usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine salvo quanto previsto alla Condizioni Particolare 3.L Fenomeno elettrico qualora operante;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva 3.I Merci in refrigerazione qualora operante;
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva 3.Q Diaria giornaliera qualora operante;
- k) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
- l) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

3.4 – Valore dei beni e determinazione del danno

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione "a valore a nuovo" ottenuto secondo i seguenti criteri:

- A.1 per il Fabbricato si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato, escluso solo il valore dell'area;
- B.1 per il contenuto e/o merci, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per uso e qualità.

Pertanto la determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo le spese necessarie per ricostruire o rimpiazzare i beni distrutti o per riparare quelli danneggiati, deducendo solo il valore ricavabile dai residui.

Inizialmente il pagamento dell'indennizzo resta limitato al valore del Fabbricato e del contenuto e/o merci al momento del sinistro ottenuto applicando alla stima a valore a nuovo, come sopra regolata, un deprezzamento stabilito:

- A.2 per il Fabbricato, in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla ubicazione e all'uso;
- B.2 per il contenuto e/o merci, in relazione alla loro qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi o ritrovati.

Il supplemento di indennità a nuovo – pari alla differenza tra le stime a valore a nuovo, di cui ai punti A.1 e B.1 e le stime dei beni al momento del sinistro a seguito dell'applicazione del deprezzamento di cui ai punti A.2 e B.2 – verrà corrisposto:

- a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti, trascorsi 30 giorni dal termine della ricostruzione o del rimpiazzo;
- con un limite dell'indennizzo totale pari al doppio del valore del fabbricato e di ciascun bene costituente il contenuto e/o merci, stimato al momento del sinistro. Per quanto concerne capi di vestiario, biancheria personale e di casa, inerenti gli effetti personali dei Titolari e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, l'Impresa non corrisponderà importo superiore a Euro 2.500,00, quale supplemento di indennità a nuovo.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato stimato come al punto A.1, l'Impresa pagherà solo il valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la differenza tra la stima come al punto A.1 e l'importo che costituisce l'indennizzo sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Il supplemento di indennità a nuovo verrà corrisposto solo per attrezzature e arredamento che non siano fuori uso o inservibili al momento del sinistro.

La determinazione del danno sulla base del "valore a nuovo" non troverà applicazione per gli esercizi inattivi, anche di fatto.

Agli effetti dell'art. 2.4 (assicurazione parziale) si concorda che:

- qualora la somma assicurata sia inferiore al "valore a nuovo" dei beni assicurati, ma superiore al valore dei medesimi al momento del sinistro, la regola proporzionale verrà applicata solo sul supplemento di indennità a nuovo, nella misura data dal rapporto esistente tra la maggior somma assicurata rispetto al valore al momento del sinistro e l'intera differenza fra il valore a nuovo e valore al momento del sinistro;

- qualora la somma assicurata sia uguale al valore dei beni al momento del sinistro, non sarà corrisposto alcun supplemento di indennità a nuovo;
- qualora la somma assicurata sia inferiore al valore dei beni al momento del sinistro, non sarà corrisposto alcun supplemento di indennità a nuovo e sull'importo del danno stimato verrà applicata la regola proporzionale, secondo le modalità stabilite dell'art. 2.4.

Estensioni di Garanzia e Condizioni Particolari della Sezione Incendio

3.A - Eventi atmosferici

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti, assicurati e non.**

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno di fabbricati, nonché alle merci o al contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito dei citati eventi atmosferici;
- c) subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
 - baracche in legno o plastica e quanto in esse si trovi;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% della somma assicurata.

3.B - Eventi socio - politici

L'Impresa risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico salvo quanto precisato all'art. 3.3 lettera i);
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione di lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;

La presente Condizione Particolare, fermo quanto sopra pattuito, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dei locali in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Impresa non risponde dei danni di cui al precedente punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente polizza.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10 % dell'importo liquidabile a termini di polizza, con un minimo di Euro 500,00;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% del valore assicurato.

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa metterà a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto l'imposta ed ogni altro onere tributario.

3.C - Sovraccarico di neve

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

L'Impresa non indennizza i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente Condizione Particolare;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, nonché alle merci ed al contenuto ivi riposti;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia), nonché alle merci o al contenuto ivi riposti;
- e) ai capannoni pressostatici e a quanto in essi si trovi;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Ai fini della presente Condizione Particolare per "vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve" si intendono:

- D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982, G.U. del 26/02/1982: aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri Generali per la verifica

della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi“ e successive modifiche;

- eventuali disposizioni locali.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 60% del valore assicurato.

3.D - Grandine: estensioni varie

A parziale deroga e integrazione di quanto previsto dalla Condizione Particolare 3.A la garanzia opera anche per i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati.

Per la presente Condizione Particolare il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00 e previa applicazione dello scoperto del 10% di ciascun danno con il minimo di Euro 250,00.

3.E – Gelo

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati a seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura di condutture del fabbricato provocata dal gelo.

Ai fini dell'operatività della presente garanzia il fabbricato deve essere provvisto di impianto di riscaldamento, regolarmente attivato.

Sono esclusi i danni derivanti da spargimento d'acqua causato da rotture di condutture installate all'esterno della costruzione od interrata.

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare importo superiore a Euro 3.000,00 per sinistro e Euro 15.000,00 per anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a Euro 100,00.

3.F – Trabocco e rigurgito

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici e tecnici, nonché rigurgito delle fognature, di esclusiva pertinenza del fabbricato.

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare importo superiore a Euro 3.000,00 per sinistro e Euro 15.000,00 per anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a Euro 100,00.

3.G - Acqua condotta

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato di cui all'ubicazione del rischio.

L'Impresa non risponde di:

- danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;

- spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100,00.

3.H - Spese per la ricerca di guasti

In caso di sinistro verificatosi con le modalità di cui alla precedente Condizione Particolare 3.G, anche se di importo inferiore alla prevista franchigia, l'Impresa risponde altresì delle spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura del fabbricato che risulti assicurato, nonché per la riparazione dell'impianto, quando vi sia stata rottura accidentale dell'impianto stesso e conseguenti fuoriuscite d'acqua.

In caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante il blocco dell'erogazione da parte dell'Azienda stessa, l'Impresa indennizza, le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100,00. In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare:

1. per le spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d'acqua, somma superiore al 4 per mille della somma assicurata per il fabbricato per anno assicurativo;
2. per le spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas, somma superiore a Euro 1.500,00 per ogni sinistro, con il massimo di Euro 3.000,00 per ciascuna annualità assicurativa.

3.I – Merci in refrigerazione

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguente agli eventi garantiti con la presente polizza nonché all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a:

- a. 12 ore relativamente a celle frigorifere;
- b. 6 ore relativamente a frigoriferi o banchi frigoriferi.

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzie, l'Impresa rimborsa entro il limite di:

- Euro 3.000,00 per sinistro limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera a);
 - Euro 1.500,00 per sinistro limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b);
- e comunque non più di Euro 10.000,00 per anno assicurativo.

L'Impresa rimborsa, anche le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, con il limite del 10% dell'indennizzo dovuto.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la regola proporzionale prevista dall'Articolo 2.4.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% di ciascun danno con il minimo di Euro 250,00.

3.L – Fenomeno elettrico (valida solo se richiamata in polizza)

1. BENI ASSICURATI:

Si intendono i beni di seguito elencati, **purché non costruiti dall'Assicurato e non destinati a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell'Assicurato stesso:**

- a. macchine, impianti elettronici, elettrici o elettromeccanici, compresi gli elettromedicali, strumentali all'esercizio dell'attività assicurata o a servizio del fabbricato, **esclusi i veicoli immatricolati al P.R.A. e i ciclomotori;**
- b. sistemi di elaborazione dati quali unità centrali, unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati (computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem e quanto di simile), nonché schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per apparecchiature elettroniche in genere.

In base a quanto risulta sul simplo di polizza, sono assicurati i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Relativamente ai beni assicurati di cui alla lettera b) della definizione è altresì assicurato ogni evento accidentale conseguente a imperizia, negligenza, errata manipolazione.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia, relativamente ai beni di cui alla lettera a) della definizione, è che sia prestata anche la garanzia base della Sezione Incendio (incendio del fabbricato, qualora gli eventi colpiti da sinistro rientrino per definizione nella voce fabbricato, oppure incendio del contenuto qualora gli eventi colpiti da sinistro rientrino per definizione nella voce contenuto).

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", cioè fino al limite della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

2. CASI PER I QUALI È PREVISTA LA FORMA "VALORE A NUOVO"

Per i beni assicurati acquistati "nuovi di fabbrica" da non oltre 6 mesi, la garanzia è prestata a "valore a nuovo", intendendosi per tale il costo di rimpiazzo a nuovo di detti beni, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Decorsi 6 mesi dalla data di acquisto dei beni "nuovi di fabbrica" la garanzia è prestata a "valore commerciale", tenendo cioè conto della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa del bene danneggiato.

3. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) **causati con dolo dell'Assicurato/Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;**
- b) **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;**
- c) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore dei beni assicurati;**
- d) **verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di**

- trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione dell'ufficio/studio assicurato e, per le cose fisse, al di fuori del luogo di installazione originaria;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
 - f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
 - g) attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse o meno a conoscenza;
 - h) a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti del bene danneggiato;
 - i) ai conduttori elettrici esterni ai beni assicurati;
 - j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - k) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
 - l) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - m) determinati da eventi, quali ad esempio incendio e furto, assicurabili in base a garanzie previste nelle altre Sezioni della presente polizza.

4. SCOPERTI A CARICO DELL'ASSICURATO

L'indennizzo viene corrisposto detraendo:

- una franchigia Euro 150,00, per i beni assicurati di cui alla lettera a) della definizione;
- uno scoperto pari al 10% dell'importo del danno liquidabile, con il minimo di Euro 200,00, per i beni assicurati di cui alla lettera b) della definizione.

5. ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE PREVISTE DAI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA (ESISTENTI O NON ESISTENTI)

Ad integrazione di quanto previsto al precedente punto 3 Esclusioni, sono altresì esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dal Contraente/Assicurato.

In ogni caso sono esclusi i costi di intervento/sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e dei disturbi di funzionamento a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi provocati alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche del bene assicurato, verificatisi senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore o, in mancanza, quelli opportuni, secondo normale diligenza, in

relazione alle caratteristiche della rete di alimentazione utilizzata, e che la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente al bene assicurato, anche i predetti apparecchi di protezione e di stabilizzazione.

3.M - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione dell'Impresa:

- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione in caso di sinistro.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Tuttavia, trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà ottenere un anticipo sul supplemento di indennizzo spettante gli in base al valore a nuovo.

Tale ulteriore anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

3.N - Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia, salvo i casi di dolo e colpa grave, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i clienti e le Società che, rispetto all'Assicurato, risultino controllate, consociate, collegate, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

3.O - Oneri dei Periti

L'Impresa rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 8.000,00. La presente estensione viene prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione cioè del disposto dell'art. 2.4.

3.P - Oneri di urbanizzazione

Si prende atto che nella somma assicurata alla voce fabbricato sono compresi anche i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento del sinistro.

3.Q - Diaria giornaliera

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata più avanti indicata, i danni da comprovata interruzione temporanea, totale o parziale, di attività conseguente a sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste dalle Norme che regolano l'assicurazione, purché operanti nei seguenti limiti:

- Euro 150,00 per Hotel fino a 20 posti letto;
- Euro 200,00 per Hotel da 21 a 50 posti letto;
- Euro 300,00 per Hotel da 51 a 80 posti letto;
- Euro 500,00 per Hotel oltre gli 80 posti letto.

Ferme restando le esclusioni previste 3.3, l'Impresa non risponde dei danni:

- a) conseguenti alla cessazione definitiva dell'attività ancorché derivante da sinistro indennizzabile;
- b) imputabili all'impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo l'originaria destinazione a causa di fatti esterni quali regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, procedimenti imposti dall'Autorità.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di 90 giorni di interruzione totale o parziale dell'attività, per uno o più sinistri per annualità assicurativa con esclusione dei primi tre giorni compreso quello del sinistro.

3.R - Merci presso terzi

Si prende atto che parte delle merci, assicurate e di proprietà dell'Assicurato, fino ad un massimo complessivo del 10% della somma assicurata possono trovarsi e devono intendersi garantite in deposito, in conto lavorazione e/o vendita presso terzi, in magazzini, laboratori o depositi in fabbricati come specificato nelle definizioni, ubicati in località diverse da quelle indicate in polizza purché entro il territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'Assicurato s'impegna a tenere le registrazioni di carico e scarico dalle quali si possano desumere le entità delle merci e le rispettive località in cui queste si trovano.

3.S - Rischio locativo (valida solo se richiamata in polizza)

1. Se sul simolo di polizza risulta indicata la somma assicurata per il fabbricato in corrispondenza della garanzia Rischio Locativo, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, l'Impresa risponde dei danni diretti e materiali cagionati al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato stesso, dagli eventi previsti dall'art. 3.2 - Oggetto dell'assicurazione. Resta confermata l'applicazione di quanto previsto all'art. 2.4 - Assicurazione parziale qualora detta somma assicurata per il fabbricato risultasse inferiore al valore calcolato con i criteri di cui all'art. 3.4 - Determinazione del danno.
2. La Condizione Particolare opera, nei termini di cui al precedente punto 1, anche per altro evento garantito dalla Sezione Incendio.

3.T - Ricorso terzi (valida solo se richiamata in polizza)

Se sul simolo di polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni sinistro l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile per garanzie previste dalla Sezione Incendio.

L'assicurazione comprende altresì, sino alla concorrenza del 10% della predetta somma assicurata, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

4 - Condizioni Sezione Furto e Rapina

4.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. L'Impresa pertanto si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti a lui derivati da:

1. furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, **escluse le cose portate e le cose consegnate dai Clienti dell'Albergo, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse, anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare:**
 - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; **non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;**
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.** Per furto con introduzione clandestina s'intende il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi;
 - d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - e) **in uno dei modi indicati ai punti a), b) e c) durante i periodi di eventuale esposizione diurna e serale, purché tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte delle vetrine, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.**
2. rapina avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati, anche se le persone sulle quali viene esercitata la minaccia o la violenza siano state prelevate all'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;
3. estorsione, intendendosi per tale solamente il caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari o dipendenti siano costretti a consegnare i beni assicurati sotto violenza o minaccia diretta alle loro persone ed a quelle di altre; purché ciò avvenga nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali sia fatta la violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali.

La garanzia s'intende estesa ai danni cagionati da:

4. **atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina, consumati o tentati, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata;**
5. **furto di infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi con il limite di Euro 2.500,00 per sinistro;**
6. furto, rapina ed estorsione di valori:
 - I. nei locali dell'esercizio secondo le modalità previste ai precedenti punti 1, 2 e 3;
 - II. al di fuori dell'esercizio, ma entro i confini della Repubblica Italiana, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti, mentre detengono i valori nello svolgimento delle loro funzioni e limitatamente all'ipotesi di:
 - furto avvenuto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - furto con destrezza purché la persona incaricata del trasporto abbia addosso od a portata di mano i valori;

- furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori;
- rapina.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone addette a tale mansione non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori o che siano di età non inferiore ai 18 anni né superiori ai 65 anni.

L'Impresa corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di polizza, rimanendo il restante 20% a carico del medesimo Assicurato.

La garanzia di cui ai punti I e II è prestata fino a concorrenza del 20% della somma assicurata con il limite di Euro 5.000,00 per annualità assicurativa.

Per quanto concerne i titoli di credito, si applica quanto previsto dall'art. 2.7;

7. furti avvenuti nei modi previsti dal presente articolo di cui alla lettera a) anche se l'autore del Furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di custodia interni, o della sorveglianza interna dei locali stessi.

8. furto e rapina del contenuto delle vetrinette ad uso mostra, chiuse a chiave, interne all'esercizio entro il limite di Euro 1.000,00 per ciascuna.

La garanzia comprende altresì i costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici danneggiati a seguito di uno degli eventi garantiti sino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dal sinistro.

4.2 - Limiti di indennizzo per oggetti pregiati, preziosi

Limitatamente agli oggetti pregiati, preziosi e valori, non riposti nei mezzi di custodia, poste nei locali dell'esercizio Assicurato, per ogni sinistro in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare:

- a) per oggetti pregiati, importo superiore a Euro 5.000,00 per singolo oggetto pregiato, oppure per ogni servizio di argenteria;
- b) per preziosi, importo superiore al 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 5.000,00.

4.3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti.
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro;
- d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

4.4 - Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi

Durante le ore di apertura dell'esercizio la garanzia furto è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché nell'esercizio stesso vi sia la costante presenza del Contraente/Assicurato, degli addetti o di persone da Lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate. Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 8 giorni consecutivi incustoditi l'assicurazione è sospesa, limitatamente ai preziosi e i valori, a decorrere dalle ore 24 del 8° giorno.

4.5 - Caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano situati in fabbricati aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento (armato o no). Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale, a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, oppure, se la linea di gronda si trova ad altezza inferiore ai 4 metri, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.

In quanto non sia diversamente convenuto, in caso di sinistro avvenuto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche dei locali siano differenti da quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

4.6 - Mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro)

fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti i beni assicurati.

Quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti i beni assicurati, non risultino - anche solo in parte - conformi a quanto sopra indicato, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'Assicurato stesso.

Detto scoperto del 25% non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 10% in caso di furto avvenuto quando l'Assicurato, e/o i suoi dipendenti, e/o i suoi famigliari sono presenti nei locali.

4.7 – Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

4.8 – Reintegro automatico delle somme assicurate

Si conviene che in caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quella del danno che verrà rispettivamente indennizzato.

Resta convenuto però che la somma assicurata verrà contemporaneamente ed automaticamente reintegrata di pari importo.

Il Contraente s'impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

Condizioni Particolari della Sezione Furto e Rapina

F
U
R
T
O

E

R
A
P
I
N
A

4.A - Spese sanitarie per infortunio subito in occasione di rapina

L'Impresa assicura altresì, **fino ad un importo di Euro 1.500,00 per sinistro**, l'**indennizzo** delle spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, suoi famigliari o dipendenti a seguito di rapina o scippo, consumati o tentati, indennizzabili ai sensi di polizza. **Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell'infortunio.**

4.B – Impianti fotovoltaici

L'Impresa assicura altresì, **fino ad un importo di Euro 10.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, il furto degli impianti fotovoltaici posti sia a terra che su tetto.

Condizioni essenziali affinché sia operativa la presente Condizione Particolare sono:

1. gli impianti e/o i componenti devono essere ancorati al proprio basamento o supporto mediante bulloni saldati o "a strappo";
2. il sistema di controllo deve essere in grado di segnalare il distacco o lo scollegamento di un componente;
oltre a quanto sopra, per gli impianti posti a terra:
3. il perimetro dell'insediamento deve essere completamente protetto da recinzione in muratura o cancellata di altezza non inferiore a mt. 2, con accessi chiusi a chiave;
4. il sistema di controllo deve essere collegato ad impianto di allarme antifurto con inoltro della segnalazione di allarme a servizio di pronto intervento, tramite telefono o ponte radio.

Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del:

- 10% del danno con il minimo di Euro 1.000,00 per gli impianti installati sul tetto;
- 10% del danno - elevato al 20% in caso di mancato funzionamento dell'impianto di allarme – con il minimo di Euro 1.000,00 per gli impianti posti a terra.

5 - Condizioni Sezione Vetri e Cristalli

5.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, per ogni anno **assicurativo e nei limiti della somma indicata in polizza**, i danni materiali e diretti per rottura, dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi, di lastre.

Sono altresì indennizzabili le spese di trasporto, di installazione e di rimozione.

La garanzia è operante anche per i danni:

- determinati da dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge nonché da colpa grave dell'Assicurato;
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
- verificatisi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;
- causati da trombe d'aria, uragani, bufere e grandine.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

L'Impresa indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata, per anno assicurativo, riportata in polizza e senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

5.2 - Limiti e franchigia

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare, per ogni lastra, importo superiore a Euro 1.500,00.

Per le insegne e le vetrinette esterne il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 150,00.

5.3 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende l'indennizzo dei danni:

- a) avvenuti in occasione di incendio, scoppi, esplosioni anche nucleari e contaminazioni radioattive, fulmine, gelo, superamento del muro del suono, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da crollo o assestamento del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali del fabbricato, operazioni di trasloco, lavori edili, lavori stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle cose assicurate o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) determinati o agevolati con dolo del Contraente/Assicurato;
- d) alle lastre aventi speciale valore artistico, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon (salvo in caso di contemporanea rottura di insegne nelle quali i tubi sono installati), alle lampade, lampadari e simili;
- e) ai beni che sono stati, sono o saranno oggetto di lavorazione o vendita da parte del Contraente/Assicurato;
- f) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

5.4 - Rinuncia alla rivalsa

Eccettuato il caso di dolo, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso i dipendenti e i famigliari dell'Assicurato, nonché verso le Società che rispetto all'Assicurato medesimo risultino controllate, consociate o collegate.

L'Impresa rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell'Assicurato, a patto che contemporaneamente anche l'Assicurato rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

5.5 – Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla somma dell'importo relativo al valore di rimpiazzo a nuovo degli enti assicurati al momento del sinistro e di quello del loro costo di installazione e di rimozione, meno il valore di ciò che resta dopo il sinistro se obiettivamente recuperabile. L'Impresa, a sua scelta, provvede all'indennizzo o alla sostituzione degli enti danneggiati.

6 - Condizioni Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

6.1 - Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'Impresa, **nel limite del massimale indicato in polizza**, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

6.2 - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO-RCI)

L'Impresa, nel limite dei massimali più avanti indicati, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n°1124, nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n°38 e del Decreto Legislativo 19 aprile 2001 n°202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n°1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n°38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001 n°202, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali **sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con Decreto Ministeriale 12 luglio 2000.**

Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:

- i lavoratori parasubordinati e interinali;
- **limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci (escluso illegale rappresentante), i familiari coadiuvanti (non dipendenti).**

Qualora l'INAIL eserciti azione surrogatoria in base all'art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell'art. 6.3 lettera c) e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi. La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

La garanzia viene prestata per i medesimi massimali indicati nel primo e secondo spazio in polizza e che devono intendersi in aggiunta ai massimali di R.C.T.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

La garanzia R.C.O.-R.C.I. conserva validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di denuncia della legge speciale per gli infortuni sul lavoro, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.

Sono comunque escluse dalla presente garanzia le malattie professionali.

6.3 - Persone che non rientrano nel novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

6.4 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- b) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, come definite dalla legge 24/12/1969, n°990 e dal relativo regolamento, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- d) da incendio, furto e quelli a cose che l'Assicurato abbia in uso, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione (ad eccezione comunque delle cose dei Clienti portate o consegnate ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile);
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;
- g) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- j) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n°494/96;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da servizi medici e/o infermieristici;
- l) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

RISCHI ESCLUSI DALLE GARANZIE R.C.T. E R.C.O.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

- c) derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- d) da campi elettromagnetici.

6.5 - Infortuni subiti dagli addetti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni

A parziale deroga dell'art. 6.3 lettera c) delle Condizioni di Assicurazione sono considerati terzi, **per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione obbligatoria infortuni ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124, e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001 n. 202.**

La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.500,00 per ogni danneggiato.

6.6 - Responsabilità Civile personale degli addetti

L'assicurazione vale anche, **entro i limiti normativi e del massimale previsto per la garanzia R.C.T. ed esclusi i rischi assicurati o assicurabili secondo quanto previsto dalla garanzia responsabilità civile dell'Assicurato per committenza (art. 2049 del Codice Civile), per la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli addetti dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, e ciò entro i limiti del massimale previsto per la garanzia R.C.O.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

6.7 - Responsabilità derivante all'assicurato da lavoratori non dipendenti

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale, in forma saltuaria ed occasionale, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

6.8 - Lesioni personali subite da lavoratori non dipendenti

L'assicurazione R.C.T. è estesa, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, escluse le malattie professionali, ai danni subiti dalle persone di cui l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale, sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo, perseguibile d'ufficio, commesso dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere.

La presente garanzia è prestata entro i limiti del massimale convenuto per l'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

6.9 – Estensioni di garanzia

A complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà e/o conduzione dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'attività dichiarata in polizza (uffici, officine, depositi, magazzini e simili) nonché committenza,

direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature, i ponteggi, le impalcature, le recinzioni, le installazioni provvisorie di cantiere per lavori di manutenzione;

- proprietà di alberi, parchi e giardini nonché proprietà e uso di campi da tennis, piccolo parco giochi, piscine e palestre usate prevalentemente dai clienti dell'albergo;
- impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico, **ferma l'esclusione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;**
- proprietà ed esercizio di bar e ristoranti, di stabilimenti balneari utilizzati prevalentemente dai Clienti dell'Assicurato, compresi impianti, parchi e giardini, cabine, sale giochi, natanti non a motore;
- cose vendute dall'Assicurato **esclusi i danni da vizio originario** del prodotto fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria venduti (sommministrati o smerciati) nello stesso esercizio direttamente al consumatore. **Dall'assicurazione sono esclusi i danni derivanti da mancato uso o mancata disponibilità, nonché le spese di sostituzione o riparazione delle cose vendute. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;**
- partecipazione o organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
- organizzazione di feste, intrattenimenti e altre attività ricreative, di gite, servizi di trasporto clienti, **restando sempre esclusi in ogni caso i danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;**
- servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell'Assicurato;
- presenza di cani preposti alla guardia nell'ambito delle Sedi ove viene esercitata l'attività dell'Assicurato;

Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua o da rigurgiti di sistemi di scarico la garanzia è operante, con una franchigia fissa di Euro 150,00 per ogni sinistro, sempreché il danno sia conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici pertinenti il fabbricato o i locali assicurati.

6.10 - Persone che rientrano nel lavoro terzi

Si conviene che sono considerati comunque nel novero dei terzi, **limitatamente alle lesioni corporali e sempre che i danni siano conseguenti e fatti costituenti reato colposo, commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile:**

- ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso le sedi principali o secondarie dell'Assicurato, ma non partecipano a lavori di installazione, di costruzione, montaggio o smontaggio che risultino oggetto principale dell'attività dichiarata ed assicurata con la presente polizza;
- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori d'opere e servizi,

fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto nella presente polizza.

6.11 - Responsabilità Civile dell'Assicurato per committenza

(art. 2049 del Codice Civile)

- a) A parziale deroga dell'art. 6.4 lettera b) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia R.C.T. è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dagli addetti in relazione alla guida di autovetture (comprese quelle "fuoristrada" anche se immatricolate come "autocarro"), ciclomotori, motoveicoli **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati;**
- b) La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

- c) Relativamente ad altra committenza in genere, l'assicurazione estende la propria operatività alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell'Assicurato, di:
- **lavori ceduti in appalto, nell'ambito dello stabilimento/officina/deposito adibiti all'attività assicurata, esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza;**
 - **montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria ancorchè rientrante nel D.Lgs. n.494/96, di quanto oggetto di proprietà o in uso, purché detti lavori siano eseguiti in osservanza alle disposizioni di legge.**

Si intende esclusa la responsabilità civile che fa capo alle persone che non rivestono la qualifica di addetto dell'Assicurato e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

6.12 - Danni ad autoveicoli e motoveicoli in parcheggio

L'assicurazione R.C.T. è estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o esercizio di autorimesse, parcheggi e/o spazi di pertinenza dell'albergo. A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo 6.15, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni ai veicoli:

1. in consegna e custodia, compresi i danni da furto e incendio **con esclusione, comunque, dei danni alle cose contenute sui veicoli stessi;**
2. non in consegna e custodia, **esclusi i danni da furto e incendio, purché posteggiati negli spazi e/o autorimesse di pertinenza dell'Albergo con esclusione, comunque, dei danni alle cose contenute sui veicoli stessi.**

Questa garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 50.000,00 per veicolo e con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato di Euro 150,00 per ogni veicolo.

6.13 – Responsabilità personale utilizzatori velocipedi

La garanzia di responsabilità civile per l'uso dei velocipedi comprende le responsabilità personali dei clienti che utilizzano i velocipedi messi a disposizione dall'albergo.

6.14 - Responsabilità Civile verso utenti di servizi accessori

Le garanzie "Responsabilità civile per le cose portate o consegnate, di proprietà dei clienti" sono operanti nei confronti di chi, non essendo cliente dell'albergo, usufruisca dei servizi accessori gestiti direttamente dall'albergatore.

6.15 - Responsabilità Civile per le cose portate o consegnate di proprietà dei clienti

L'Impresa assicura il risarcimento, **entro i limiti stabiliti in polizza** dei danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate o consegnate.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. L'assicurazione non vale per veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, salvo quanto previsto all'art. 6.12.

Per questa garanzia il limite di risarcimento per uno o più Clienti danneggiati, in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento:

- a) di cose portate o consegnate in seguito ad incendio, Esplosione o scoppio, è rappresentato dalla cifra riportata nella terza casella indicata nel riquadro "Responsabilità civile verso i terzi", con il massimo di Euro 260.000,00;
- b) di cose consegnate e riposte in mezzi di custodia, è rappresentato dalla cifra riportata nella terza casella indicata nel riquadro "Responsabilità civile verso i terzi", con il massimo di Euro 60.000,00;
- c) di cose consegnate ma non riposte in mezzi di custodia, è rappresentato dalla cifra riportata nella terza casella indicata nel riquadro "Responsabilità civile verso i terzi", con il massimo di Euro 25.000,00;
- d) di cose portate e riposte in mezzi di custodia a disposizione nella camera, è rappresentato dalla cifra indicata nella terza casella indicata nel riquadro "Responsabilità civile verso i terzi", con il massimo di Euro 15.000,00. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente più mezzi di custodia, l'Impresa non risarcirà complessivamente somme superiori a Euro 60.000,00.

La garanzia di Responsabilità civile per cose portate nell'esercizio dai Clienti e non consegnate vale anche, nei limiti di polizza, per dipendenze esterne ai locali, ma eserciti dal Contraente stesso.

Il limite per singolo Cliente non potrà superare Euro 15.000,00, e i risarcimenti dovuti in forza alla presente garanzia sono corrisposti previa deduzione, per ogni cliente danneggiato, di una franchigia, che rimane a carico dell'Assicurato, di Euro 150,00.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia e dell'applicazione della franchigia, i componenti di un medesimo nucleo familiare che occupa una sola stanza, sono considerati un unico Cliente.

6.16 - Danni a cose portate dai clienti nell'esercizio estensione ai velocipedi

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 6.15, si conviene che nelle cose consegnate all'albergatore, agli effetti della garanzia di R.C.T., **vengono compresi i velocipedi di terzi purché chiusi in appositi locali o riposti in locale sorvegliato con il massimo di Euro 5.200,00 per velocipede, fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

6.17 – Attività sportive

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o

delle persone delle quali debba rispondere a sensi di legge per l'esercizio, nell'ambito del complesso alberghiero, per le attività sportive organizzate quali esclusivamente pallacanestro, pallavolo, golf e minigolf, tennis, nuoto, canottaggio, vela, windsurf, bocce ed equitazione. **La presente estensione opera esclusivamente se i corsi sono tenuti da istruttori abilitati e incaricati dall'Albergatore. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di gare e prove ad eccezione di quelle fatte tra i partecipanti ai corsi a solo scopo di divertimento.**

6.18 – Cure termali centro benessere

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'albergatore da fatto proprio e/o delle persone di cui debba rispondere a sensi di legge per l'esercizio di uno stabilimento termale e centro benessere in cui vengono svolti esclusivamente trattamenti della cura della persona. **Sono esclusi tutti i trattamenti che sono prescritti da medici o per i quali è previsto il controllo medico.**

6.19 – Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 6.4, lettera e), la garanzia R.C.T. si estende, **nel limite di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**, ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.

L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di Euro 2.500,00.

6.20 – Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro indennizzabile

A parziale deroga dell'art. 6.4, lettera i), la garanzia R.C.T. comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 75.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.

6.21 – Pluralità di assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite massimo di risarcimento complessivamente dovuto dall'Impresa.

6.22 - Validità territoriale

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere,

mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di addetti all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'Assicurato.

La garanzia R.C.O. è operante in tutto il Mondo alla duplice condizione che:

- **sia stata accordata analoga copertura di estensione territoriale da parte dell'INAIL o altro Istituto preposto per legge;**
- **detto Istituto assicuratore presti la garanzia all'estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano.**

6.23 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Premesso che l'Assicurato/Contraente dichiara che l'albergo rimane chiuso per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno si precisa che durante tale periodo di chiusura:

1. le garanzie 3.I – MERCI IN REFRIGERAZIONE e 3.Q - DIARIA GIORNALIERA non sono operanti;
2. le garanzie 3.F – TRABOCCO E RIGURGITO, 3.E – GELO, 3.G - ACQUA CONDOTTA, 3.H - SPESE PER LA RICERCA DI GUASTI, vengono prestate con applicazione di uno scoperto per singolo sinistro pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di Euro 250,00;
3. l'assicurazione Furto e Rapina vale solo per il contenuto, esclusi i valori, e viene prestata con una franchigia di Euro 2.500,00;
4. l'assicurazione cristalli e vetri viene prestata con applicazione di uno scoperto per singolo sinistro pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di Euro 150,00;
5. la garanzia di Responsabilità Civile vale esclusivamente per la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà dei locali e degli impianti dell'albergo e/o conduzione degli stessi e per la R.C.O. nei momenti di presenza dell'Assicurato e/o suoi dipendenti collaboratori.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 32.666.088 INT. VERS.
PART. IVA 01329510156 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510156 - R.E.A. MILANO N. 54871 - SEDE E
DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI
A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 966